



Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit
Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals
Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali

Ringstrasse 10

7001 Chur

+41 81 257 24 15

info@alt.gr.ch

www.alt.gr.ch

Controllo degli effettivi delle colonie di api per l'anno _____

Per ogni apiario va compilato un modulo a parte

Servizio veterinario competente Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni Ringstrasse 10 7001 Chur Tel +41 81 257 24 15 E-Mail info@alt.gr.ch	Ispettore degli apiari competente
---	--

Apicoltrice/apicoltore	Apiario
n. apicoltore	n. dell'apiario
cognome, nome	nome del sito
n. / via	CAP, luogo
CAP, luogo	coordinate
telefono /cellulare	
e-mail	
società	

data di svernamento	1° novembre dell'anno scorso	
data fine svernamento	1° aprile dell'anno in corso	

Indicazioni sugli aumenti e sulle diminuzioni degli effettivi nel rispettivo apiario (indicare se sono stati introdotti o trasferiti colonie, sciame, nuclei, api regine con api nutrici o arnette di fecondazione)						
Data	Aumenti dall'apiario numero	Diminuzioni all'apiario numero	Causa / Motivo compera, vendita, nosemosi, peste amer., peste eur., covata calcificata, moria, morte per malnutrizione	Numero colonie	colonia api (c) sciame (snat/sartif) nucleo (n) ape regina (♀) arnetta di fecondazione (af)	Saldo
	Numero di colonie invernate nell'anno precedente					
	Numero di colonie svernate nell'anno in corso					

data e firma dell'apicoltrice/apicoltore _____

controllato il _____ firma dell'ispettore degli apiari _____

[illegible]

data e firma dell'apicoltrice/apicoltore _____

controllato il _____ firma dell'ispettore degli apiari _____

Osservazione

Gli apicoltori possono utilizzare propri sistemi elettronici per effettuare il controllo degli effettivi delle colonie di api a condizione che tali sistemi riportino almeno i dati contenuti nel presente modulo e che si osservino le basi legali dell'ordinanza sulle epizoozie.

Basi legali: Ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE, RS 916.401)

art. 18a Registrazione di aziende detentrici di [...] apiari

- 2 I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l'indirizzo dell'apicoltore nonché il numero, l'ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari.
- 3 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, una nuova azienda detentrici di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.
- 4 Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad [...] ogni apicoltore e ad ogni apiario.

art. 19a Identificazione di apiari e notifica del trasferimento

- 1 L'apicoltore contrassegna gli apiari con il numero d'identificazione secondo le indicazioni del servizio cantonale competente. Il numero d'identificazione deve essere ben visibile esternamente.
- 2 Prima di trasferire le api in un altro circondario d'ispezione, l'apicoltore è tenuto a notificarlo all'ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubicazione. Se necessario l'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un controllo sanitario. Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione non deve essere notificato.

art. 20

- 1 Deve tenere un controllo degli effettivi:
 - b. chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.
- 2 Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.
- 3 Gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sull'agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.
- 4 I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.